



CONTENZIOSO

I vantaggi penali della conciliazione giudiziale

di Gianfranco Antico

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%


Abbonati ora

I diversi interventi normativi succedutisi nel corso di questi anni, operati a seguito della Riforma fiscale, hanno fra l'altro rinforzato gli strumenti deflattivi, per deflazionare il contenzioso. Una delle leve utilizzate è stata quella di far pesare l'accordo raggiunto ai fini penali. Soffermiamoci, quindi sui vantaggi penali che presenta la conciliazione giudiziale, dopo aver delineato sinteticamente le regole dell'istituto.

Premessa

La conciliazione giudiziale nasce mediante l'inserimento nel D.P.R. n. 636/1972, dell'art. 20-bis, così come introdotto in via definitiva dall'art. 2-sexies, D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in Legge n. 656/1994, che è stata oggetto successivamente di ripetuti e sostanziali mutamenti, fino a giungere all'attuale formulazione^[1].

Dopo aver indicato, quindi, le regole essenziali dell'istituto^[2], che possono consentire con immediatezza di avere un quadro chiaro, analizziamo l'impatto che deriva sul processo penale dall'accordo raggiunto in sede di conciliazione.

La conciliazione giudiziale: quadro generale

Rileviamo nei riquadri che seguono l'attuale formulazione normativa, così da avere un preciso punto di riferimento normativo, evidenziando gli aspetti più significativi.

La conciliazione giudiziale

Art. 48, D.Lgs. n. 546/1992
(Conciliazione fuori udienza)

Art. 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992
(Conciliazione in udienza)